

CORTE EUROPEA AGGIUNTIVI PER “fa giustizia” DI “prodotti da co

» Antonio Oddo, avvocato e docente a contratto Università di Pavia

Entriamo nel merito della recente Sentenza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, lo scorso ottobre, condannato la Repubblica federale di Germania per aver cercato di imporre agli operatori economici trattanti “serramenti”, “guarnizioni di elastometro termoplastico” e “materiali isolanti di lana minerale” - delle proprie “regole tecniche” nazionali. Condanna che dovrebbe essere da insegnamento e monito anche per lo Stato italiano a fronte di ogni possibile emanazione di “misure” volontarie divulgate come pretesamente “cogenti” su serramenti conformi a norme armonizzate europee e recanti la marcatura CE

Sono ancora molti e gravi gli equivoci che si trasformano in opinioni tanto diffuse quanto errate e che riguardano la possibilità di imporre unilateralmente, da parte di singoli Stati membri dell'Unione europea - “regole” o “norme” che comportano requisiti aggiuntivi per prodotti “marcati CE”, con l'effetto di condizionarne l'effettivo accesso al mercato e l'utilizzo nel territorio degli Stati medesimi. Evidentemente, nonostante il trascorre di oltre mezzo secolo dalla fondazione dell'istituzione europeo-comunitaria e sovranazionale (a Roma, nel '57 con il Trattato istitutivo del MEC) per il “Mercato comune”, ora “Mercato Unico”, e di oltre vent'anni dall'introduzione generalizzata a livello legislativo della “marcatura CE” (all'epoca, “marchio CE”, con la Direttiva 93/68/



ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
16 octobre 2014 (*)
«Manquement d'État - Libre circulation des marchandises - Réglementation d'un État membre exigeant que certains produits de construction portant le marquage de conformité "CE" soient conformes à des normes nationales supplémentaires - Listes de règles de construction ("Bauregellisten")»
Dans l'affaire C-100/13,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 27 février 2013,
Commission européenne, représentée par MM. G. Wilms et G. Zavvos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d'agents, partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 février 2014,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent

Arrêt
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ce que les autorités allemandes utilisent les listes des règles de construction («Bauregellisten») pour exiger des agréments supplémentaires pour l'accès effectif au marché et l'utilisation de produits de construction, au lieu d'appliquer les méthodes et les critères d'évaluation prévus dans le cadre des normes européennes harmonisées, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la directive 89/106), en particulier au titre des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de cette directive.

Le cadre juridique
Le droit de l'Union

CEE), anche i “soci fondatori” di queste istituzioni non si sono ancora assuefatti ai “principi” del Trattato ed alle disposizioni degli “Atti” delle Istituzioni europee, siano essi *Directive* e/o *Regolamenti* comunitari. Da qui, infatti, la conseguenza di subire esemplari condanne dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. L'esempio più vistoso è stato di recente offerto proprio nel settore dei “prodotti da costruzione” e ad opera della Repubblica Federale di Germania con l'imposizione di “regole di costruzione” che comportavano (il tempo al passato è d'obbligo do-

REGOLE NAZIONALI E REQUISITI "struzione" MARCATI CE



po la condanna nel processo) "condizioni aggiuntive per l'uso di alcuni prodotti da costruzione sui quali era tuttavia apposta la marcatura CE" (v. p. 27 della motivazione Sentenza che sarà qui di seguito citata e commentata). Condanna, quest'ultima, inevitabile in quanto la normativa – e la prassi tedesca – sortivano l'effetto di escludere dal mercato "prodotti" rientranti nel campo di applicazione della **Direttiva 89/106/CEE** (ed, ora, del **Regolamento (UE) 305/2011**), nonché, oggetto di specifiche norme armonizzate europee oramai entrate definitivamente in vigore, in quanto tali "prodotti" non risultavano essere conformi alle suddette "condizioni aggiuntive" imposte unilateralmente dalle autorità tedesche.

A questo riguardo, **con la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in causa C-100/13 del 16 ottobre**

2014 su ricorso della Commissione europea nei confronti della Repubblica federale di Germania, si è "fatta giustizia" non soltanto di "regole di costruzione" nazionali per "prodotti" marchiati CE ma anche – sul piano generale dei principi che qui più interessa – di tutta una serie di equivoci che sono molto diffusi e persistenti a livello nazionale, in ambienti tecnico-normativi e presso vasti settori industriali, pure italiani come dimostra la recente vicenda della norma UNI 7697:2014 già oggetto di interventi chiarificatori sui fascicoli di febbraio (leggi la "Bufala..... Sull'obbligo di applicazione della UNI 7697:2014") e marzo (leggi "Esclusiva. Serramenti, norme giuridiche e norme tecniche: obblighi e facoltà. La confusione è dannosa").

Non è questa la sede per indagare sulle ragioni – "culturali", economiche o di altro genere – per le quali si continua ad emanare unilateralmente o, anche, a mantenere – a livello nazionale "regole" o "norme" il cui effetto risulta essere, in definitiva, quello di pregiudicare ogni utilità ed ogni significato di una legislazione caratterizzata dallo scopo di armonizzazione comunitaria ed, in particolare, risulta essere quello di privare di ogni significato la *marcatura CE* sui prodotti ai fini della commercializzazione nel Mercato unico europeo.

È questa, invece, la sede per evidenziare sul piano legale le ragioni per le quali ogni tentativo di condizionare con misure puramente nazionali la libera circolazione e commercializzazione, di prodotti *marcati CE* si pone in grave contrasto con gli obblighi comunitari – ed è pertanto destinato ad essere condannato, invalidato o, comunque, reso inefficace nelle opportune sedi – tutte le volte in cui un tale tentativo si ponga in contrasto con le previsioni sostanziali e procedurali che sono contenute negli stessi "atti" comunitari – Direttive e/o Regolamenti – che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti. Con riferimento al caso ultimamente deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ogni argomentazione può essere resa più evidente precisando che i prodotti "in giudizio" erano costituiti da "porte e cancelli industriali, commerciali e da garage" che sono regolamentati dalla norma armonizzata europea EN 13241-1, e, quindi, marchiati CE, nonché da "Guarnizioni di gomma" regolamentate dalla norma armonizzata europea EN 681-2-2000, e, quindi, marchiati CE, nonché, ancora, da "prodotti isolanti termici per la costruzione" regolamentati dalla norma armonizzata europea EN 13162:2008 e, quindi, marchiati CE. **Ogni**

questione decisa dalla Corte si impone dunque come di vivissima attualità se solo si considera come, in particolare, siano stati oggetto di giudizio della Corte stessa anche prodotti che rientrano nella categoria dei "serramenti", ovviamente "marcati CE", e, dunque, anche prodotti che sono attualmente al centro di molte attenzioni a causa della "norma" nazionale italiana dell'UNI 7697 qui prima citata. Com'è noto, infatti, si vorrebbe rendere obbligatoria tale "norma", con l'effetto di imporre specifici requisiti tecnici per l'"immissione" e la "messa a disposizione sul mercato" di categorie di prodotti riconducibili ai "serramenti" marcati CE.

NO A REGOLE DI COSTRUZIONI "LOCALI"

Merita, dunque, valutare con la massima attenzione ogni aspetto di una vicenda per la quale sono stati stabiliti – con pronuncia dell'Autorità giudiziaria competente a livello sopranazionale ed in modo esclusivo – (v. artt. 258 e ss. del TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - chiarissimi principi di diritto in modo da spazzare il campo da ogni sorta di equivoco, indipendentemente dalla buona o mala fede con cui l'equivoco stesso possa essere stato scambiato e coltivato.

Infatti, la Sentenza della Corte del 16 ottobre 2014, nel condannare la Repubblica federale di Germania per l'imposizione di "regole di costruzione" previste da fonti normative a livello nazionale contenute nei "Codici di costruzione" stabiliti dai Länder, ha chiarito che:

- in via preliminare, la Direttiva 89/106/CEE – (N.D.R.: così come, dal 1° luglio 2013, il Regolamento (UE) 305/2011) "mira

principalmente ad eliminare gli ostacoli agli scambi", creando delle condizioni che permettano ai prodotti da costruzione di essere liberamente commercializzati all'interno dell'Unione. A tale scopo questa direttiva specifica i requisiti fondamentali ai quali devono conformarsi i prodotti da costruzione, e che sono attuati tramite delle norme armonizzate e delle norme nazionali di recepimento, delle autorizzazioni tecniche europee e delle specificazioni tecniche nazionali riconosciute al livello dell'Unione" (v. p. 51 delle motivazioni della Sentenza).

- In merito a questo primo e preliminare chiarimento introdotto nella Sentenza, può solo osservarsi come la sua piena attualità sia confermata dalla vigente normativa che ha sostituito – sostanzialmente dal 1° luglio 2013 – la Direttiva 89/106/CEE la quale, tuttavia, è stata applicata alla controversia *ratione temporis*, ossia in considerazione del tempo – il 2005 – nel quale si è manifestato il contenzioso sui prodotti qui considerati. Infatti, il Regolamento (UE) 305/2011 conferma e rafforza gli obiettivi della Direttiva dell'89, salvo "semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto", cosicché è risultato "opportuno sostituire la Direttiva 89/106/CEE".
- Le disposizioni della Direttiva 89/106/CEE prevedono (v. art. 4, par. 2) che gli Stati membri debbano riconoscere come "idonei all'uso" i prodotti che rechino la "marcatura CE" in quanto tale "marcatura" attesta la conformità del prodotto alle disposizioni previste dalla Direttiva stessa, ivi comprese le disposizioni relative ai "requisiti essenziali" (N.D.R.: sostanzialmente corrispondenti ai "requisiti di base delle opere da costruzione" previsti dal Regolamento (UE) 205/2011), tra cui anche quelli relativi a "igiene, salute e ambiente", nonché a "sicurezza nell'impiego" per impedire e prevenire che il funzionamento o l'uso delle "opere da costruzione" possa comportare "rischi inaccettabili di incidenti o danni". Espressione, quest'ultima, adottata dal nuovo Regolamento, in sostanziale continuità normativa con l'espressione già adottata dalla Direttiva in termini di "rischi di incidenti inammissibili".
- Da quanto sopra deriva che allorché un prodotto sia conforme ad una norma armonizzata europea e – pertanto – rechi la "marcatura CE", tale prodotto deve "poter circolare" ed essere utilizzato liberamente e conformemente alla sua destinazione *in tutta l'Unione*, cosicché gli "Stati membri non possono vietarne o restringerne la libera circolazione, la messa sul mercato o l'uso sul proprio territorio", secondo quanto previsto dall'art. 6, par. 1 della Direttiva 89/106/CEE sostanzialmente corrispondente all'art. 8, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 305/2011.
- Quando uno Stato membro consideri che una norma armonizzata è "carente" o "incompleta" o, comunque, presenta delle "lacune" sotto qualsivoglia aspetto, ivi com-





preso l'aspetto della sicurezza e della salute delle persone e/o quello della tutela dell'ambiente, comunque lo Stato stesso **non può adottare misure nazionali che limitino la libera circolazione dei prodotti da costruzione conformi a questa norma armonizzata e, pertanto, recanti la marcatura CE, ad esclusione di quelle previste dalla direttiva ...**" (v. p. 58 della motivazione della Sentenza).

PREVISATA E INDICATA APPOSITA PROCEDURA

Pertanto, **in tutte le suddette ipotesi l'unica reazione legittima da parte di uno Stato membro è – secondo il chiaro principio affermato dalla Corte (v. p. 57) - quella consistente nell'azionare le specifiche procedure armonizzate a livello europeo che sono state previste dalla stessa Direttiva 89/106/CEE** (ed ora, dal Regolamento (UE) n. 305/2011) **proprio allo scopo di "mettere in discussione le norme armonizzate che ritengono non rispondere o non rispondere più ai requisiti di cui ..."**, con evidente riferimento ai **"requisiti essenziali"** previsti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 89/106/CEE. Tali requisiti, peraltro, sono corrispondenti ai **"requisiti di base delle opere da costruzione"** previsti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 305/2011, **i quali tutti riguardano anche, come prima qui evidenziato, l' "igiene, la salute e l'ambiente", nonché "la sicurezza nell'impiego"**.

Le procedure comunitarie per la "messa in discussione del-

le norme armonizzate" consentono infatti agli Stati membri di intervenire per fare valere le proprie istanze – anche, se del caso, in materia di **"sicurezza", "salute" e/o "igiene" e/o "ambiente"** - **sia anteriormente** al processo di normalizzazione ricorrendo, in particolare, alla **"procedura di comunicazione"** prevista dal par. 3 dell'art. 4 della Direttiva, **sia anche successivamente** richiedendo a posteriori una **"revisione"** delle suddette **"norme"** secondo la procedura prevista dall'art. 5, par. 3 della Direttiva e, secondo la disciplina ora vigente, dall'art. 18 del Regolamento. **Soltanto in tal modo risulta infatti possibile pervenire, attraverso l'apposita procedura armonizzata di "consultazione" e "decisione", ad un provvedimento della Commissione europea** che può anche comportare, se del caso, il ritiro o l'eliminazione totale o parziale della norma incompleta, lacunosa o carente – sotto qualsivoglia profilo – dando luogo, eventualmente, ad una **"revisione"** della norma stessa. **Soltanto in tal modo, inoltre, risulta possibile salvaguardare l'armonizzazione comunitaria attraverso rimedi condivisi e uniformi nei confronti di possibili aspetti deficitari - anche sotto il profilo della sicurezza – delle medesime norme armonizzate.**

Ancora, e sempre con riferimento **alle procedure attuabili necessariamente ed esclusivamente in un quadro armonizzato a livello europeo per fare valere istanze nazionali di sicurezza** – la Sentenza della Corte ha evidenziato come,

oltre al "riesame di una norma armonizzata volta al suo ritiro" che **uno Stato membro** può sempre richiedere, quest'ultimo **può anche intervenire direttamente** con le "misure di salvaguardia che possono essere adottate...nell'ipotesi in cui ritenga carente una norma armonizzata", (v. p. 57). Da qui, pertanto, la possibilità di autorizzare lo "Stato membro, ad alcune condizioni a, togliere dal mercato dei prodotti di costruzione, a vietare la loro messa sul mercato, o a restringere la loro libera circolazione...", **ma soltanto alla "condizione che ciò accada nel rispetto di una procedura specifica"** (v. p. 48), secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 15 e 21 della Direttiva e dagli artt. 56 e 57 del Regolamento.

A quest'ultimo riguardo occorre rilevare che **il Regolamento ora vigente ha ulteriormente potenziato i poteri dello Stato membro di intervenire sul mercato adottando le "misure appropriate"** che sono previste dall'art. 58, primo paragrafo, del Regolamento stesso **per i casi in cui tale Stato ritenga che "un prodotto da costruzione, pur conforme al presente Regolamento, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere da costruzione, alla salute o la sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse..."**.

Ma, ovviamente, **anche per questi ultimi casi di necessità ed urgenza, le "misure appropriate" adottabili dallo Stato membro** anche con il "ritiro" e/o il "richiamo" dei prodotti dal proprio mercato, **non sarebbero legittime se non fossero adottate nel quadro, ancora una volta, di una procedura armonizzata** (v. par. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 58) che comporta la partecipazione e la consultazione degli operatori economici interessati, della Commissione europea e di tutti gli altri Stati membri, così da poter pervenire – dopo la valutazione del caso – ad una "Decisione" della Commissione **da applicare in modo uniforme e generalizzato nei confronti di tutti gli Stati membri**.

La condanna dello Stato tedesco è infatti avvenuta poiché quest'ultimo ha ritenuto, invece, che rientrasse nella sua "riserva di competenza" il potere di imporre a tutti gli operatori economici – a fronte di pretese incompletezze o lacune delle norme armonizzate riguardanti rispettivamente "serramenti", "guarnizioni di elastometro termoplastico" e "materiali isolanti di lana minerale" - delle proprie "regole tecniche" nazionali di costruzione mirate - **con misure adottate e mantenute unilateralmente** – a colmare le suddette "lacune" ed a rimediare alle suddette "incompletezze".

In tal modo, infatti, sono state adottate misure che, in quanto adottate unilateralmente a livello nazionale, hanno comportato la violazione delle disposizioni comunitarie che disciplinano, procedure armonizzate a livello europeo, che sono mirate allo stesso scopo di sicurezza e che sono state qui prima individua-

te con riferimento sia alla Direttiva che al Regolamento.

Più precisamente, con riferimento (di particolare interesse per le note questioni di attualità) a "cancelli, finestre e porte-finestre", pur marcati CE, la Repubblica federale di Germania ha preteso che "fino a che la norma armonizzata EN 13241-1 in merito non sarà completa in materia di caratteristiche di reazione al fuoco **questi prodotti devono assumere la marcatura U, in applicazione dell'elenco delle regole di costruzione... e soddisfare i requisiti tecnici previsti dall'elenco delle regole di costruzione...**".

Analogamente, per quanto riguarda le "guarnizioni di elastometro termoplastico", pure marcate CE, quali "guarnizioni di gomma" secondo la norma armonizzata EN 681-2-2000 – si è ritenuto di **imporre condizioni aggiuntive** costituite da "dichiarazioni di conformità" susseguenti a speciali modalità di controllo da parte di organismi di prova ad hoc, a causa della pretesa "assenza di un controllo europeo armonizzato".

Sempre analogamente, per quanto riguarda, in ultimo, i "materiali isolanti di lana minerale", pure marcati CE quali "materiali isolanti termici", "prodotti manifatturati di lana minerale" secondo la norma armonizzata EN 13162:2008, si è ritenuto – "a causa dell'assenza di un metodo di valutazione e di controllo delle reazione al fuoco e all'incandescenza" – **di imporre** una omologazione generale dei servizi di vigilanza della costruzione, in applicazione sempre dell'elenco delle "regole di costruzione" previste dai codici di costruzione stabiliti dai Länder.

Per tutte le categorie di prodotti da costruzione qui sopra individuati, dunque – in definitiva – la Repubblica federale di Germania ha imposto "requisiti aggiuntivi per l'effettivo accesso al mercato ed il loro utilizzo nel territorio tedesco", nonostante si trattasse di prodotti "marcati CE" in forza delle rispettive norme armonizzate europee.

Rispetto a queste ultime, **infatti, ogni possibile ragione di "messa in discussione" o "contestazione" per l'eventuale "incompletezza" o per le eventuali "lacune" – anche sotto l'aspetto della tutela della sicurezza, e/o della salute, e/o dell'igiene, e/o dell'ambiente – avrebbe dovuto essere non già trattata e risolta con "misure" nazionali adottate unilateralmente sotto forma di "regole" o di "norme" comunque obbligatorie, bensì ricondotta** nell'alveo delle procedure che sono state appositamente e specificamente previste per i suddetti scopi, prima, dalla Direttiva e, poi, in modo rafforzato e potenziato, dal Regolamento.

Le suddette procedure, infatti, **"non possono, al contrario di quanto sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, essere considerate facoltative qualora uno Stato membro consideri che una norma armonizzata esistente è carente"** (p. 58).

Inoltre, **con specifico riferimento all'equivoco legato a possibili interpretazioni estensive dei poteri degli Stati mem-**

- 61 À cet égard, le fait, invoqué par la République fédérale d'Allemagne, que le premier considérant de la directive 89/106 énonce qu'il incombe aux États membres de s'assurer que, sur leur territoire, les ouvrages de bâtiments et de génie civil sont conçus et réalisés de telle manière qu'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens ne saurait modifier cette appréciation. En effet, ce considérant ne peut être interprété comme octroyant aux États membres une réserve de compétence les autorisant à s'affranchir des procédures de réévaluation des normes harmonisées prévues par la directive 89/106.
- 62 S'agissant de l'argumentation développée à titre subsidiaire par la République fédérale d'Allemagne selon laquelle les mesures nationales faisant l'objet du recours sont compatibles avec les articles du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, il suffit de rappeler que, lorsqu'un domaine a fait l'objet d'une harmonisation exhaustive au niveau de l'Union, comme cela est le cas s'agissant des produits en cause, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d'harmonisation et non pas de celles du droit primaire (arrêt Commission/France, C-216/11, EU:C:2013:162, point 27 et jurisprudence citée).
- 63 Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en imposant, au moyen des listes de règles de construction visées par les codes de construction établis par les Länder, aux produits de construction visés par les normes harmonisées EN 681-2:2000, «Garnitures d'étanchéité en caoutchouc – Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité utilisées dans le domaine de l'eau et du drainage – Partie 2: Élastomères thermoplastiques», EN 13162:2008, «Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en laine minérale (MW) – Spécification», et EN 13241-1, «Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Norme de produit – Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée», et revêtus du marquage «CE», des exigences supplémentaires pour leur accès effectif au marché et leur utilisation sur le territoire allemand, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/106.

Sur les dépens

- 64 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête:

- 1) **En imposant, au moyen des listes de règles de construction visées par les codes de construction établis par les Länder, aux produits de construction visés par les normes harmonisées EN 681-2:2000, «Garnitures d'étanchéité en caoutchouc – Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité utilisées dans le domaine de l'eau et du drainage – Partie 2: Élastomères thermoplastiques», EN 13162:2008, «Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en laine minérale (MW) – Spécification», et EN 13241-1, «Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Norme de produit – Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée», et revêtus du marquage «CE», des exigences supplémentaires pour l'accès effectif de ces produits au marché et leur utilisation sur le territoire allemand, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003.**
- 2) **La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.**

bri in questa materia, sia pure per ragioni di "sicurezza", la sentenza ha stabilito fermamente il principio secondo il quale nessun disposto o "considerando" della Direttiva "può essere interpretato come concedente agli Stati membri una riserva di competenze che l'autorizzi a liberarsi delle procedure di rivalutazione delle norme armonizzate di cui ...".

Da qui, dunque, in definitiva, le ragioni di una condanna inflitta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla base di un chiaro principio che è vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che dovrebbe servire da insegnamento e da monito anche per lo Stato italiano a fronte di ogni possibile adozione - anche per ragioni "superiori" di sicurezza, e/o salute, e/o igiene - **di "misure" pretesamente "cogenti" con "norme tecniche"** che si vorrebbe equiparare a "regole tecniche" sul piano dell'obbligatorietà di condizioni e/o di requisiti aggiuntivi per prodotti da costruzione conformi a norme armonizzate europee - e recanti la marcatura CE. **Il principio enunciato dalla Corte anche questo riguardo, infatti, risolve ogni questione e non ammette ulteriori discussioni, se solo si considera che "ogni altra interpretazione di queste disposizioni avrebbe come conseguenza, per quanto riguarda i prodotti di costruzione oggetto di una norma armo-**

nizzata europea, di permettere ad uno Stato membro, per il solo motivo che, secondo la sua valutazione, il livello di sicurezza di tale prodotto non è garantito in modo sufficiente, di imporre delle misure volte a restringere la libera circolazione di questi prodotti, mettendo così in discussione l'utile efficacia della direttiva 89/106".

A fronte della portata di principi così chiaramente espressi dalla Corte di Giustizia della U.E. con efficacia vincolante nei confronti degli Stati membri e con riferimento ad ogni manifestazione di potere (legislativo e/o esecutivo e/o giudiziario: v. artt. 258 e ss., nonché art. 267 del TFUE), non si vede, dunque, in definitiva, quale senso e quale utilità possano ancora avere, anche e specialmente con specifico riferimento ai "serramenti" oggetto della pronuncia della Corte medesima, i ricorrenti tentativi di imporre unilateralmente a livello nazionale ed in qualsiasi forma (ad esempio con "norme" o "regole tecniche", per il componente in vetro o per qualsivoglia altro aspetto, anche di sicurezza) "misure" che si risolvono in condizioni o requisiti aggiuntivi per la commercializzazione, in Italia e/o nell'Unione europea, di prodotti, quali i "serramenti", che sono oggetto di norme armonizzate e che recano la "marcatura CE".